(N. 375)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(ZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

col Ministro dell'Industria e Commercio
(ALDISIO)

e col Ministro dei Trasporti
(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1954

Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica.

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la grande importanza che va man mano assumendo la coltivazione dei pozzi di vapore geotermico, sia per la possibilità di uno sfruttamento praticamente senza limiti, essendo la durata dei vapori endogeni illimitata se riferita alla scala umana, sia per il basso costo delle produzioni che se ne possono ricavare.

Ed è perciò che l'interessamento all'utilizzazione industriale del vapore endogeno che ha origini remote è andato man mano aumentando.

Particolarmente ricca di tali vapori è una estesa zona della Toscana, comprendente le provincie di Grosseto, Siena, Pisa e Livorno.

Già nel 1905, infatti, fu costruita a Larderello la prima centrale elettrica alimentata dal vapore naturale: era un piccolo impianto che serviva per produrre l'energia appena sufficiente per i servizi interni di miniera. Nel 1931, un pozzo spinto ad una profondità di 267 metri, diede una grandiosa produzione di vapore: più di 200 mila kg. all'ora, con temperatura di 200° C; si poteva quindi pensare alla costruzione di grandi centrali elettriche. Così fu fatto, tanto che durante la seconda guerra mondiale la produzione aveva raggiunto il miliardo di kWh all'anno.

L'energia elettrica prodotta con il vapore naturale ha un costo di produzione molto basso per i seguenti motivi:

a) il costo di produzione del vapore è molto basso e viene in gran parte coperto dai

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

sottoprodotti che si ricavano (acido borico, ammoniaca, ecc.);

b) le centrali geotermiche sono meno costose delle centrali termiche in quanto non necessitano di macchinari per la produzione di vapore (bruciatori, caldaie, ecc.);

Larderello ha fatto comprendere l'origine del vapore naturale e le modalità delle ricerche e della utilizzazione; ha dimostrato che si possono ottenere quantità di vapore praticamente illimitate e ha dato la sicurezza che l'utilizzazione del vapore naturale è economicamente conveniente.

La legge 2 giugno 1939 ha riservato alle Ferrovie dello Stato e per esse alla Larderello nelle provincie di Grosseto, Siena, Pisa e Livorno, i diritti di esclusiva della ricerca di vapori e gas suscettibili di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Secondo il parere dei geologi, nella zona di queste quattro provincie presenta interesse, agli effetti delle ricerche del vapore naturale, una fascia di circa 3 mila kmq.

Le possibilità di sviluppo della produzione di energia elettrica sono notevolissime e capaci di portare un contributo decisivo all'economia nazionale. Per ottenere risultati di grande importanza, è necessario però affrontare un piano di ricerche con mezzi adeguati agli obiettivi da raggiungere, che sono quelli di mettere sul mercato nuove disponibilità di energia.

L'Ente che potrebbe attuare tali obiettivi, perchè possiede un'attrezzatura scientifica e industriale che rappresenta quanto di più moderno esista nel campo delle ricerche minerarie e dispone di quadri tecnici che hanno la competenza dei mezzi finanziari necessari e della pratica indispensabile per la perfezione e la messa in produzione dei pozzi di vapori naturali è certamente l'E.N.I.

La legge istitutiva di questo Ente (legge 10 febbraio 1953, n. 136) prevede, tra i compiti dell'Ente stesso, quello di curare iniziative di interesse nazionale nel campo dei vapori naturali.

È sulla base di queste premesse che si sottopone, per l'approvazione, l'unito schema di disegno di legge.

Con l'articolo 1 del progetto viene, infatti, assegnata all'E.N.I. la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapore e di gas esistenti nelle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Al fine di non intaccare interessi precostituiti e permettere la continuazione dello sfruttamento della zona già in uso alla « Larderello », si è voluta per altro mantenere alle Ferrovie dello Stato e per esse alla Società suddetta la parte già in esercizio, integrata da una zona da determinarsi, in modo da curare la piena vitalità delle centrali elettriche già costruite e che saranno costruite nella zona in esercizio ed in quella che sarà delimitata.

Agli stessi fini è diretto l'articolo 2 che stabilisce il diritto delle Ferrovie dello Stato alla fornitura dell'energia elettrica necessaria ad un prezzo di costo.

Con l'articolo 3 si è voluto demandare ad un Comitato di Ministri il regolamento delle norme relative all'esecuzione di quanto previsto dagli articoli precedenti. Con tale disposizione si è voluto, in ispecie, evitare di appesantire il provvedimento con norme minuziose e di procedura, di cui sembra opportuno lasciare invece la determinazione concretamente al momento della entrata in vigore del progetto di legge.

Con l'articolo 4 si sono estese le norme, che hanno regolato la istituzione e che regolamentano tuttora i compiti dell'E.N.I. anche ai nuovi lavori che tale Ente andrà a svolgere nelle nuove zone ad esso assegnate.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari dei vapori e dei gas comunque suscettibili di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica, esistenti nel territorio delle provincie di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa, sono riservate all'Ente Nazionale Idrocarburi.

Restano riservate all'Azienda delle Ferrovie dello Stato le zone da essa attualmente esercitate a mezzo della Società « Larderello » integrate da altra zona, che sarà determinata con provvedimento del Comitato previsto dall'articolo 3 in modo da assicurare la vitalità delle centrali già costruite o che saranno costruite in esse.

Art. 2.

L'Ente Nazionale Idrocarburi dovrà garantire alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato la fornitura della energia elettrica necessaria per l'esercizio ferroviario, a prezzo di costo.

Tale prezzo sarà determinato dal Comitato previsto dall'articolo seguente.

Art. 3.

È istituito un Comitato presieduto dal Presidente del C.I.R., o da un Ministro da lui delegato, e composto dai Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per i trasporti, avente il compito di regolare i rapporti fra le parti interessate, compresi quelli nascenti dallo esercizio della facoltà riservata all'Azienda delle Ferrovie dello Stato dall'articolo 2.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Presidente dell'E.N.I. ed il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Lo svolgimento dei compiti affidati con la presente legge all'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è regolato dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136. Il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della suddetta legge è esteso ai compiti in esclusiva previsti dalla presente legge.